

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Contratto per l'affidamento dei lavori relativi agli "Interventi di consolidamento opere di difesa idraulica del torrente Ombrone in provincia di Prato - II° lotto - Codice Rendis 09IR273/G1"

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Firenze, via di Novoli n. 26, in una sala dell'Ufficio del Commissario di Governo presso Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Centrale.

TRA

- COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO ex D.L. 91/2014 PRESSO REGIONE TOSCANA (di seguito indicato come "Commissario di Governo"), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi-SacraTi Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94200620485, rappresentata dal dirigente regionale Ing. Fabio Martelli, nato a _____ il _____, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021, autorizzato, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 60 del 2016, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario di Governo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Ordinanza n. _____ del _____;

E

- Impresa _____ (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale e partita I.V.A. n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima (*eventualmente inserire al posto della precedente la*

seguito dizione, eliminando il sottolineato) in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data dal Dott., notaio in, n. di Repertorio e n. di Raccolta che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio Dott., si allega al presente contratto quale "Allegato ...".

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte in corsivo, eliminando poi il corsivo)

L'Impresa interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevità, indicato come "Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

- con sede legale in, Via, n. __, codice fiscale e Partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

- con sede legale in, Via, n. __, codice fiscale e Partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l'atto costitutivo è prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott., notaio in, n. di Repertorio e n. di Raccolta in data .._. .._. ____ che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio, si allega al presente atto quale "Allegato __".

PREMESSO

- che il Commissario di Governo deve provvedere all'esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di consolidamento opere di difesa idraulica del torrente Ombrone in

provincia di Prato - II° lotto - Codice Rendis 09IR273/G1 ”;

- che il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, relativo ai suddetti lavori, prevede un importo complessivo dell'appalto (compresi costi relativi alla manodopera e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza) di euro 478.225,76 oltre IVA nei termini di legge;

- che è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

- che con Ordinanza n. _____ del _____ del Commissario di Governo si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all'Appaltatore;

(in caso di esito negativo definitivo del controllo antimafia, che ricorre quando il contraente sia iscritto alla White-list oppure quando non sia risultato nulla a suo carico dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, inserire la seguente dizione)

- che con Ordinanza n. __ del ____, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui all'Ordinanza n. __ del _____, ha acquisito efficacia;

(oppure, in caso di esito non definitivo del controllo antimafia, inserire al posto della precedente le due seguenti dizioni)

- che con Ordinanza n. __ del ____, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e nelle more del rilascio della comunicazione prefettizia antimafia, l'aggiudicazione di cui all'Ordinanza n. __ del _____, ha acquisito efficacia;

- che, pertanto, il presente contratto viene stipulato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, con l'apposizione di apposita clausola di recesso;

(in entrambi i casi proseguire sempre come segue)

- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, così come risulta dal verbale sottoscritto in data _____ dal responsabile unico del procedimento e dall'Appaltatore;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Commissario di Governo, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Centrale, Ing. Fabio Martelli, affida i lavori relativi agli interventi di consolidamento delle opere di difesa idraulica del torrente Ombrone in provincia di Prato - II° Lotto - Codice Rendis 09IR273/G1, all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante *(in caso di raggruppamento aggiungere dopo la precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* dell'Impresa capogruppo Sig. _____, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito indicato, per brevità, come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si

allega al presente contratto quale Allegato “__”, nonché sulla base di quanto risulta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso l’ufficio del Commissario di Governo presso Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Centrale:

ELABORATI:

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte)

Le Imprese, come da dichiarazione presentata in sede di offerta e come riportato nell’Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto, partecipano al Raggruppamento nelle seguenti percentuali:

- categoria OG8:

_____ : ___ %;

_____ : ___ %;

_____ : ___ %;

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento sopra indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione del Commissario di Governo, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

(in caso di ricorso all’avvalimento, inserire la seguente dizione)

L’Appaltatore si avvale dell’Impresa Ausiliaria _____, che metterà a disposizione

dell'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto le risorse e i requisiti necessari di cui è carente, così come risulta dal contratto di avvalimento che, in copia conforme all'originale, si allega al presente contratto quale "Allegato __".

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro 478.225,76 (quattrocentosettantottomiladuecentoventicinque/76), oltre IVA nei termini di legge, così articolato:

- Euro 464.884,84 (quattrocentosessantaquattromilaottocentottantaquattro/84), per lavori a misura;

- Euro 13.340,92 (tredicimilatrecentoquaranta/92), per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo dei lavori a misura, come sopra indicato, è derivante dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara del ___%, come risulta dalla Lista delle categorie di lavorazioni che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato "___".

Trattandosi di lavori a misura, il corrispettivo contrattuale potrà subire variazioni a seguito della liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. I prezzi unitari per le lavorazioni a misura sono quelli risultanti dalla Lista delle categorie di lavorazioni allegata al presente contratto.

Il Commissario di Governo si riserva di richiedere all'Appaltatore, che accetta, modifiche che si rendano necessarie in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo massimo pari ad € 100.000,00. Laddove emerga la necessità di richiedere tali modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore sarà tenuto ad effettuarle senza poter far valere il diritto alla

risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Commissario di Governo decidesse, invece, di non richiedere tali modifiche, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto ad alcun indennizzo. Il pagamento di tali prestazioni avverrà secondo le modalità previste nel successivo art. 13 del presente contratto.

Art. 2-bis – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione del principio del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché ai sensi dell'art. 12bis del Capitolato.

In particolare, l'Appaltatore, oltre a quanto previsto dal suddetto art. 12bis, sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo delle singole *check list*, allegate alla “*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”, che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta la documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Commissario di Governo ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle *check list* anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte dell'Amministrazione.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come definite nell'art 12bis del Capitolato, verranno applicate le penali di cui al successivo Articolo 9-bis “Altre penali”.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig. _____.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del Capitolato.

In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato l'Appaltatore ha eletto domicilio presso _____ e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante

(scegliere una delle due opzioni sottolineate ed eliminare l'altra e anche il sottolineato)

cauzione, depositata a titolo di pegno a favore del Commissario di Governo, costituita presso _____, nell'interesse dell'Appaltatore, pari a un importo di € _____ (_____ / _____). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

OPPURE

polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____, recante la firma di un soggetto autorizzato autenticata dal Dott. _____ notaio in _____ con atto del _____ n. _____, con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore del Commissario di Governo nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € _____ (_____ / _____). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto

(inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore oppure dare atto dello status di microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

Il Commissario di Governo può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 7 del Capitolato e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

Il Commissario di Governo potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento dell'importo della garanzia al nuovo valore contrattuale nei casi in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche di cui all'art. 2 del presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che il Commissario di Governo possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a produrre almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa, recante la firma di un soggetto autorizzato, per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell'appalto. L'importo assicurato per la partita 1 corrisponderà all'effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato dal precedente art. 2;

- partita 2: opere preesistenti Euro _____ ;

- partita 3: demolizione e sgombero Euro _____ ;

- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro _____ ;

- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili al

Commissario di Governo sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere integrata dall'Appaltatore nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche di cui all'art. 2 del presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal Commissario di Governo, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso l'ufficio del Commissario di Governo presso Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Centrale e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è

stabilito in giorni 208 naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Della consegna dei lavori sarà steso apposito processo verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso, non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere adeguato, in contraddittorio con l'Appaltatore, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche di cui all'art. 2 del presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui al presente articolo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte del Commissario di Governo del Certificato di regolare esecuzione un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, previsti dall'art. 18 del Capitolato, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.

Art. 9 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato.

Art. 9-bis – Altre penali

1. In caso di mancato rispetto del principio del DNSH richiamato all'art. 2-bis si applica una penale pari al 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il mancato rispetto delle

condizioni per la compliance al principio del DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal Commissario di Governo e/o dall'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita dal presente contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

2. Il RUP, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle all'Appaltatore, per iscritto, con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Commissario di Governo ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Commissario di Governo di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui agli artt. 18, 55 e 56 del Capitolato.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 18 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107,

l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando, sul risultato, la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato, diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione, costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli artt. 34, 36 e 37 del Capitolato.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

1. È facoltà del Commissario di Governo apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Laddove il Commissario di Governo richieda all'Appaltatore modifiche di cui al precedente art. 2 del presente contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà, quando le ulteriori prestazioni trovino riscontro nelle voci della Lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al presente contratto, sulla base dei prezzi in essa contenuti. Nel caso in cui, invece, tali ulteriori prestazioni non trovino riscontro nelle voci della Lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al presente contratto, i prezzi saranno desunti, come indicato nell'art. 41 del Capitolato, dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell'offerta, applicando ai prezzi indicati nel Prezzario il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore di cui all'art. 2 del presente contratto. Ove, infine, tali prestazioni non trovassero riscontro nel Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana, si procederà secondo le ulteriori modalità previste dall'art. 41, comma 1, lettera b), del Capitolato.

3. Qualora il Commissario di Governo, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli articoli 5 e 42 del Capitolato, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 41 del Capitolato.

Art. 14 – Compensazione e revisione dei prezzi contrattuali

1. I prezzi unitari delle lavorazioni elencati nella Lista delle categorie di lavorazioni, presentata dall'Appaltatore in sede di gara e allegata al presente contratto quale "Allegato ", potranno essere oggetto di compensazione o di revisione nei casi previsti dall'art. 40, comma 1, del Capitolato.

2. La compensazione dei prezzi è esclusa nell'anno solare di presentazione dell'offerta, come definito dal comma 2 dell'art. 40 del Capitolato.

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. L'Appaltatore, ai sensi del comma 4 dell'art. 40 del Capitolato, presenta istanza di compensazione, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini stabiliti nel cronoprogramma, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La richiesta di revisione dei prezzi può essere formulata, dopo la stipula del contratto, solo a partire dalla data di approvazione del Prezzario cronologicamente successivo a quello utilizzato per il progetto posto a base di gara, è attivata a seguito di specifica richiesta da parte dell'Appaltatore o di comunicazione da parte del RUP, che potrà essere inoltrata decorso un anno solare dalla presentazione dell'offerta, come disciplinato dal comma 7 dell'art. 40 del Capitolato, e si applica a tutte le lavorazioni eseguite successivamente alla data di tale richiesta o di tale comunicazione.

6. La revisione dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione, è valutata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25,

in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del Prezzario dei Lavori della Toscana in vigore alla data della richiesta, solo per l'eccedenza rispetto al cinque per cento del prezzo originario e, comunque, in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate ai commi 7 e 8 del citato art. 29.

7. Il prezzo di un articolo su cui il Commissario di Governo valuta la revisione (prezzo base) è quello indicato nell'elenco prezzi o, se sono state applicate una o più revisioni, il prezzo dell'elenco prezzi aggiornato all'ultima revisione effettuata.

8. Ai fini della revisione, tutti i prezzi degli articoli offerti nella lista e revisionati sostituiscono i prezzi offerti a partire dalla data della richiesta della revisione dei prezzi o comunicazione da parte del RUP, e ne costituiscono la nuova base per l'applicazione delle successive revisioni e dei relativi pagamenti.

9. La compensazione e la revisione dei prezzi saranno effettuate secondo le modalità previste dall'art. 40 del Capitolato, che si richiama integralmente. In particolare, in assenza di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 40 del Capitolato.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall'articolo 8, comma 2, del Capitolato dovranno avvenire tramite casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3.

La pec del Commissario di Governo è "regionetoscana@postacert.toscana.it".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di cui al

precedente art. 2, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Commissario di Governo erogherà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti al Commissario di Governo gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Commissario di Governo e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Commissario di Governo, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

6. L'anticipazione erogata dal Commissario di Governo viene compensata sui pagamenti relativi ad ogni stato avanzamento lavori previsto dall'art. 38 del Capitolato e 16 del contratto nella misura del 50% dell'anticipazione medesima, fino alla concorrenza del relativo importo.

In ciascuna fattura l'Appaltatore è tenuto ad evidenziare, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai sensi dell'art. 38 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e

le misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d'asta, un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00), ad eccezione dei casi in cui è attivata la revisione dei prezzi, sulla base di quanto disciplinato dal precedente art. 14 e dall'art. 40 del Capitolato, ove si procederà all'emissione di specifico stato di avanzamento lavori (SAL) comprensivo di tutte le lavorazioni svolte fino al momento della richiesta di revisione prezzi. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la liquidazione del relativo importo comporterebbe una differenza fra l'importo contrattuale e il totale liquidazioni inferiore al 10% dell'importo contrattuale, anche nell'ipotesi di revisione dei prezzi.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018:

- il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento e, ai sensi del comma 1-quinquies dello stesso art. 113-bis, lo trasmette immediatamente al responsabile del procedimento;

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113-bis, commi 1 e 1-quinquies, del D.Lgs. n. 50/2016, emette contestualmente e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura

“lavori a tutto il” con l’indicazione della data.

4. Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il direttore dei lavori non adotti autonomamente lo stato di avanzamento dei lavori, si applica la disciplina di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1-sexies, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Nel caso in cui sia applicata una penale a carico dell’Appaltatore e, quindi, il successivo certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento sia d’importo inferiore alla fattura già presentata, resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore di produrre una nota di credito di importo corrispondente a quello della penale detratta dal certificato.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 5)

5. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1-sexies, del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti costituenti il raggruppamento, previo invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al successivo comma 9, possono emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Nel caso in cui sia applicata una penale a carico dell’Appaltatore e, quindi, il successivo certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento sia d’importo inferiore alle fatture già presentate, resta fermo l’obbligo dei soggetti costituenti il raggruppamento di produrre una nota di credito di importo corrispondente a quello della penale detratta dal certificato.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

7. La comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in

modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. Le fatture, ove non siano già state emesse al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, dovranno essere emesse dall'Appaltatore dopo tale comunicazione, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 10.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 7)

7. La comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. Le fatture, ove non siano già state emesse al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, dovranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:

- dopo tale comunicazione, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 10;

- e, in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al successivo comma 9.

(inserire sempre la seguente dizione)

Salvo i casi di pagamento diretto, prima della presentazione della fattura relativa a ciascun SAL successivo al primo, l'Appaltatore dovrà *(oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente, eliminando il sottolineato)* i soggetti costituenti il raggruppamento dovranno, presentare le fatture e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati comunicati, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, e le cui prestazioni siano ricomprese negli importi liquidati

con il precedente SAL. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, il Commissario di Governo, laddove venisse comunque emessa fattura, non procederà ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore (*oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente eliminando il sottolineato*) dei soggetti costituenti il raggruppamento fino al momento dell'avvenuto adempimento oppure fino al momento in cui pervenga una richiesta di pagamento diretto da parte dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.

Nel caso di contestazioni, da parte dell'Appaltatore, in merito alla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, si procederà con le modalità previste dal comma 1, lettera c), dell'art. 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018.

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nei pagamenti rispetto al termine di cui al successivo comma 10 non potranno essere imputati al Commissario di Governo e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, e di quanto indicato al precedente comma 7, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell'Appaltatore (*oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente, eliminando il sottolineato*) dei soggetti costituenti il raggruppamento.

Nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato ai commi precedenti, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell'Appaltatore: pertanto, il Commissario di Governo non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito dell'Appaltatore (*oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente eliminando il sottolineato*) del

raggruppamento.

9. Le fatture elettroniche, intestate al “Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico D.L. 91/2014- Codice fiscale 94200620485, Codice Univoco Ufficio (CUU) 1E9CWJ, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto CUP: D23H19000880001 codice CIG: _____ e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa, se presentate dopo l’emissione del certificato di pagamento, oppure il numero e la data del SAL a cui fa riferimento la fattura, se presentate dopo l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiungere quanto segue) Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse al Commissario di Governo per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima della trasmissione al Commissario di Governo delle fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, l’Impresa capogruppo è tenuta a comunicare al Commissario di Governo, secondo la modalità indicata al precedente articolo 15, di essere a conoscenza ed autorizzare l’emissione delle fatture da parte delle imprese mandanti, relativamente alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione delle prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento e del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell’Impresa capogruppo in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; qualora il Commissario di Governo

non riceva, prima della data di ricevimento della fattura, detta comunicazione che autorizza la fatturazione di ciascuna mandante, rifiuterà la fattura trasmessa dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

10. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Commissario di Governo nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 9, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

In ogni caso in cui l'Appaltatore, ove non abbia già emesso le fatture prima dell'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente comma 5, non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 7, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile al Commissario di Governo e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

11. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori.

12. Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo del Commissario di Governo in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

13. Il Commissario di Governo prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

14. In tutti i casi di pagamento diretto il Commissario di Governo, prima di liquidare le somme dovute, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

15. L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;

c) si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario di Governo ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(in caso di impresa singola e unico conto dedicato):

L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è presso _____ con codice IBAN IT _____.

(in caso di RTI e/o in presenza di più conti dedicati):

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal Sig. _____,

che si allega al presente contratto quale “Allegato __”, sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicate dalla Impresa (*in caso di RTI aggiungere la seguente dizione sottolineata eliminando il sottolineato*) capogruppo.

(inserire sempre la seguente dizione)

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Commissario di Governo eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

16. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) dell'Impresa capogruppo sulla Tesoreria regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente indicato al precedente comma 15.

17. Il Sig. _____ dichiara espressamente di esonerare il Commissario di Governo da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

Art. 16-bis – Rilascio del DURC di congruità della manodopera

L'appalto è soggetto a verifica di congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi dell'art. 8, comma 10 bis, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su richiesta del RUP o dell'Appaltatore, in occasione della redazione del Conto finale di cui al successivo art. 21 e all'art. 43 del Capitolato, e prima di procedere all'erogazione del saldo, ed è rilasciata con le modalità previste all'art. 38bis del Capitolato e sulla base delle istruzioni operative della Commissione Nazionale delle Casse Edili.

Quando lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5%, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente chiede al Direttore dei lavori eventuali chiarimenti sulle cause che hanno determinato tale scostamento nell'esecuzione dei lavori. Laddove il Direttore dei Lavori abbia indicato una motivazione che giustifichi tale scostamento, la Cassa Edile/Edilcassa competente procede al rilascio dell'attestazione di congruità.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia all'Appaltatore le difformità riscontrate e lo invita a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. La regolarizzazione entro il termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo è comunicato al RUP con indicazione delle cause di irregolarità.

L'impresa non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di incidenza della manodopera attraverso idonea documentazione, volta ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa competente.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo incide, a partire dalla data di emissione, sulle verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 10, e 22, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile al Commissario di Governo, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 18 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto

1. *(ove il contraente non abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che*

intende subappaltare inserire quanto segue)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare esclusivamente categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti)

L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare esclusivamente categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi requisiti)

L'Appaltatore ha l'obbligo di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare sia categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti sia categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi requisiti)

L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____ e ha l'obbligo di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore, a tal fine, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta al Commissario di Governo specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta, l'impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel suddetto art. 105.

Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, il Commissario di Governo richiederà all'Appaltatore

di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 18 dell'art.

105 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

Il Commissario di Governo, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare al Commissario di Governo il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate al Commissario di Governo eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

3. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Commissario di Governo dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche di cui all'art. 2 del presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs.

n. 50/2016.

Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore, in ottemperanza all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare al Commissario di Governo comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Commissario di Governo procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione del Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

a-bis) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, rispetto al termine stabilito dal precedente

articolo 8;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

c) nel caso di subappalto non autorizzato;

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore;

f) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;

i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il 20% dell'importo del contratto;

L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all'art. 45 del Capitolato.

In caso di risoluzione, il Commissario di Governo procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di certificato di regolare esecuzione. Lo stesso deve essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Commissario di Governo; il silenzio del Commissario di Governo protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Commissario di Governo prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dal Commissario di Governo. Resta nella facoltà del Commissario di Governo richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 21 – Conto finale

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, accertata l'ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall'art. 43 del Capitolato.

Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore dopo la comunicazione, da parte del Commissario di Governo, del certificato di pagamento conseguente all'esito positivo della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2,

del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Il certificato di pagamento viene rilasciato dal responsabile del procedimento entro il termine massimo di sette giorni da tale esito positivo ed è comunicato all'Appaltatore, in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 15. La fattura dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione sopra indicata, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 2.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 1)

1. Le fatture relative alla rata di saldo potranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:

- dopo la comunicazione, da parte del Commissario di Governo, del certificato di pagamento conseguente all'esito positivo della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Il certificato di pagamento viene rilasciato dal responsabile del procedimento entro il termine massimo di sette giorni da tale esito positivo ed è comunicato all'Appaltatore, in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 15;

- e, in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al comma 9 del precedente articolo 16.

Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione sopra indicata, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 2, ed essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, così come specificato al comma 9 del precedente articolo 16.

2. Il Commissario di Governo effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno decorrente dall'esito positivo della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del

D.P.R. n. 207/2010, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore *(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* delle Imprese costituenti il Raggruppamento, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Commissario di Governo nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 9 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio, e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Commissario di Governo.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. 16 del presente contratto.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura *(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* delle fatture di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, non si procederà al pagamento della rata di saldo fino al momento della presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

In ogni caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto indicato nel presente articolo, l'eventuale ritardo dei termini di pagamento non potrà essere imputato al Commissario di Governo e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del

presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 23 – Cessione del credito

(inserire la seguente dizione solo in caso di RTI) È ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.

(inserire sempre la seguente dizione) La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 30 del Capitolato.

L'Appaltatore *(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente*

dizione, eliminando il sottolineato) L'Impresa capogruppo dovrà fornire al cessionario il

numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale

ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati

mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità

delle operazioni con l'indicazione del seguente codice unico di progetto (CUP):

D23H19000880001 e del seguente codice CIG: _____.

Il Commissario di Governo provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale *(in caso di raggruppamento*

aggiungere la seguente dizione, eliminando il sottolineato) di competenza della società

capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato

come da questi comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà

essere notificato al Commissario di Governo e trasmesso in modalità telematica secondo

quanto indicato al precedente articolo 15.

Art. 24 – Recesso

1. Il Commissario di Governo si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto

secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Esso ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20

giorni. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

2. Il Commissario di Governo, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

(inserire il seguente articolo nel solo caso in cui si sia proceduto a stipula anche in assenza di esito definitivo del controllo antimafia)

Art. 24 - bis – Recesso ex D.Lgs. n. 159/2011 e D.L. n. 76/2020 convertito in L.n.

120/2020

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dalla comunicazione prefettizia antimafia relativa all'Appaltatore dia esito positivo, ed emergano, quindi, elementi ostativi ex D.Lgs. n. 159/2011, il Commissario di Governo secondo quanto disposto dall'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, procederà al recesso dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 25 – Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà la procedura prevista all'art. 47 del Capitolato.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016 e

l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

- il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;

- il D.L. n. 13/2023;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;

- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti;

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;

- la L.R. n. 38/2007, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

- il "Regolamento di attuazione" della L.R. n. 38/2007 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30/R del 27/05/2008 per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Commissario di Governo, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la

registrazione.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

il Commissario di Governo

per l'Appaltatore

(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) per il Raggruppamento

Il presente contratto, composto di n. pagine __ inclusa la pagina successiva relativa all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo di Euro _____, che viene apposto (*oppure, inserire al posto della precedente la seguente dizione:* di numero __ contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti) sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio.

Contratto per l'affidamento dei lavori relativi agli "Interventi di consolidamento opere di difesa idraulica del torrente Ombrone in provincia di Prato - II° lotto - Codice Rendis 09IR273/G1".

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____ dell'Impresa _____ (in caso di raggruppamento inserire anche la seguente dizione, eliminando il sottolineato) capogruppo dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 "Responsabilità verso terzi e assicurazione", 9 "Penali per ritardi", 9-bis "Altre penali", 14 "Compensazione e revisione dei prezzi contrattuali", 15-bis "Anticipazione corrispettivo contrattuale", 16 "Fatturazione e pagamenti", 19 "Risoluzione del contratto", 22 "Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo", 24 "Recesso", (inserire nel solo caso in cui si sia proceduto a stipula anche in assenza di esito definitivo del controllo antimafia) 24-bis "Recesso ex D.Lgs. n.159/2011 e D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.120/2020" e 25 "Controversie e foro competente".

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore

(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)

Firmato digitalmente dall'Impresa capogruppo per il Raggruppamento